UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Martedì, 6 novembre 1923** **Numero 260**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80; all'estero L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1951.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 giugno 1863, n. DCCLI (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio e industria di Cagliari ad applicare dei diritti sui certificati e sugli atti da essa rilasciati;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento per la sua attuazione, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Vista la deliberazione 3 novembre 1922 della Camera di commercio di Cagliari;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la seguente tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di comemrcio e industria di Cagliari:

1° Certificati comprovanti la semplice iscrizione nel registro . . . . L. 3.—
2° Certificati per riscuotere e quietanzare (quando occorra speciale verifica di documenti) . . . . » 5.—
3° Certificati di mercuriali:
a) per l'anno in corso . . . . » 4.—
b) per gli anni precedenti . . . . . . » 4,10+2 (per ogni anno
4° Usi di piazza accertati in seduta . . . . » 4.—
5° Usi di piazza in base ad informazioni . . » 6.—
6° Per ogni pagina oltre la prima . . . . » 1.50
7° Vidimazione di firma . . . . » 1.50
8° Estratti copie atti della Camera . . . . » 5.—+2 (per ogni facciata dopo la prima

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 6 giugno 1863, n. DCCLI (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 90. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1953.
Applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 settembre 1909, n. CCCXLV (parte supplementare) con cui la Camera di commercio e industria di Teramo venne autorizzata ad applicare una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto;
Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 121, per l'attuazione della legge suddetta;
Vista la deliberazione 19 agosto 1922 della predetta Camera di commercio e industria;
Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Teramo è autorizzata ad imporre sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto una tassa, coi privilegi delle pubbliche imposte ed in conformità della tariffa di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

La tassa sul commercio temporaneo si applica agli esercenti temporanei di negozi, di bazar e di negozi di stralcio e liquidazione e di ogni altra specie; agli esercenti di cinematografi e fotografie in baracche mobili od in locali chiusi; ai commercianti, agenti, rappresentanti e viaggiatori di commercio che espongono o vendono in alberghi o case private la loro merce.

La tassa fissa per tutti i commercianti suindicati è di L. 30.

Agli effetti della tassa saranno pure considerati come commercianti temporanei, ed assoggettati ad una tassa speciale fissa di L. 4, tutti coloro che apriranno nel corso dell'anno negozi di genere qualsiasi, agenzie d'affari, studi di rappresentanze, ecc., che non figurano ancora nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 3.

La tassa sul commercio girovago si applica a tutti coloro che esercitano il commercio con banchi fissi e mobili e con veicoli di ogni specie, qualunque sia la durata della loro residenza in provincia di Teramo.

La tassa è di L. 5 per il commercio esercitato sui veicoli a mano; di L. 10 per il commercio esercitato sui banchi mobili o su veicoli trainati a forza animale o a forza motrice di qualunque specie; di L. 20 per il commercio esercitato sui banchi fissi.

Si intendono banchi fissi, per l'applicazione della presente tassa, quelli che sono fissati solidamente al terreno o non essendo stati fissati al terreno sono eretti giornalmente o stanno quasi permanentemente in un Comune e si sogliono disporre nella stessa posizione di strada o piazza almeno per sei mesi all'anno.

Art. 4.

Il pagamento delle suindicate tasse è valido per tutta la Provincia e per un anno dalla data della ricevuta di pagamento.

Tanto i commercianti temporanei, quanto i girovaghi continuano a pagare la tassa fino a tanto che non verranno inscritti nei ruoli della imposta camerale.

Art. 5.

Sono esenti dal pagamento della tassa;

a) coloro che dimostrino di essere già colpiti da imposta camerale per la provincia di Teramo;

b) i girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli, purchè non risulti che abbiano depositi di merce sia stabili che mobili contenenti merci per somma superiore a 50 lire;

c) i venditori di giornali, di fiammiferi, di commestibili e dolciumi, ed in genere i girovaghi che mettono in vendita merce del valore complessivo non superiore alle L. 50, salvo non risulti che abbiano depositi;

d) gli esercenti negozi di stralcio che dipendono da liquidazioni aperte da negozianti stabili nella stessa località dei propri esercizi, e che dimostrino di essere colpiti da imposta camerale.

Art. 6.

Il R. decreto 12 settembre 1909, n. CCCXLV (parte supplementare) e l'annesso regolamento sono abrogati.

Art. 7.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 92. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1952.
Applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Varese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febgraio 1911, n. 121 per l'attuazione della legge suddetta;
Vista la deliberazione 3 aprile 1923 della Camera di commercio e industria di Varese;
Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Varese è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, nel proprio distretto, che non siano inscritti nei ruoli dell'imposta camerale principale. La tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte ed in conformità della seguente tariffa:

a) agli esercenti il commercio temporaneo e girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 15;

b) agli esercenti il commercio temporaneo e girovago a mezzo di banchi mobili, L. 20;

c) a mezzo di veicolo trascinato a forza animale e con qualunque altro mezzo meccanico, L. 40;

d) agli esercenti commercio su banchi fissi, L. 30.

Per l'applicazione della presente tassa sono considerati banchi fissi quelli che sono fissati solidamente nel terreno, o non essendo fissati nel terreno, vengono eretti giornalmente e stanno quasi permanentemente in un Comune, o si sogliono disporre nella stessa posizione di strada e piazza almeno per sei mesi dell'anno;

e) agli agenti, rappresentanti o viaggiatori di commercio che espongono e vendono in alberghi, case private le loro merci; agli esercenti temporanei di negozi, bazar, negozi di stralcio e di liquidazione di qualsiasi specie, agli esercenti cinematografici e fotografie in baracche mobili o locali chiusi, L. 80.

Art. 2.

Agli effetti della tassa saranno pure considerati commerciantı temporanei tutti coloro che apriranno nel corso dell'anno negozi di qualsiasi genere di affari, studi di rappresentanze, ecc., che non figurano ancora nei ruoli di tassa camerale.

Essi saranno tenuti al pagamento della tassa di L. 20 per ogni apertura di bottega, o di esercizio, qualunque sia il momento in cui l'apertura si è effettuata.

Art. 3.

Le aziende stabili che già pagano l'imposta di ricchezza mobile, e che esercìscono commercio temporaneo in altri Comuni, compresi nel distretto camerale sono esenti dalla tassa sul commercio girovago.

Sono altresì esenti dal pagamento della tassa:

a) i girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli o che pongono in vendita merci per un valore complessivo non superiore a L. 150;

b) gli esercizi aperti nei giorni di fiere, e in quelli immediatamente precedenti e susseguenti alla data della fiera.

Art. 4.

Il pagamento delle suindicate tasse è valido per tutto il distretto camerale e per l'anno in corso.

Art. 5.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 91. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1954.
Applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la lege 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;
Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria di Genova in data 29 dicembre 1922;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Genova è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale principale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi, ed altri locali in genere, sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioiellerie, manifatture, biancherie di lusso, maglierie, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte aperti da uno fino a dieci giorni, L. 300; da 10 giorni a un mese, oltre la quota suddetta, L. 300; per ogni mese successivo o frazione di mese oltre le due quote indicate, L. 200;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli, la tassa viene ridotta alla metà.

Art. 3.

Per il comune di Genova la tassa è raddoppiata. La tassa pagata vale per qualunque Comune della circoscrizione camerale, limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per il comune di Genova, il pagamento della differenza.

Art. 4.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura di L. 25 per anno.

Art. 5.

Sono esenti dalle tasse suddette:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare, nonchè le vendite o fiere con scopo di beneficenza;

b) i banchi su cui sono esposte in vendita merci il cui valore complessivo non eccede L. 100;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente alla località ove le fiere ed i mercati hanno luogo;

d) i negozi di stralcio dipendenti dalle liquidazioni compiute da ditte che da sei mesi risultino inscritte nel registro di cui all'art. 60 della legge 20 marzo 1910, n. 121;

e) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

f) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se questi prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite od assumano ordinazioni dai diretti consumatori.

Art. 6.

Agli effetti della presente tassa sono equiparati agli esercenti temporanei coloro che in qualunque modo facciano la vendita al diretto consumo, anche col sistema dei pubblici incanti.

Art. 7.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, sarà approvato il regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 93. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. **1976**.
Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1869, n. MMCCLXXIX (parte supplementare che autorizza la Camera di commercio e industria di Siracusa a prelevare dei diritti per gli atti ed i certificati da essa rilasciati;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Viste le deliberazioni della predetta Camera in data 23 dicembre 1921 e 12 marzo 1923;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio di Siracusa è autorizzata a prelevare dei diritti per gli atti, certificati, da essa rilasciati in conformità della seguente tariffa:

1° Per le copie di deliberazioni o di altri atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici	L.	5.—
2° Per ogni certificato, sia in carta da bollo, sia in carta libera (meno quelli che per disposizioni legislative o regolamentari vanno rilasciati gratis	»	4.—
3° Per ogni duplicato di certificato, chiesto contemporaneamente al certificato originale	»	1.—
4° Per ogni visto, vidimazione ed autenticazione di firma	»	2.—
5° Per ogni firma, se l'autenticazione di firma è collettiva	»	0.50
6° Per la visione di un atto o di un documento della rappresentanza camerale	»	1.—
7° Per ogni certificato di iscrizione nel ruolo mediatori, in quello dei curatori, in quello dei periti commerciali, industriali, ed in altri eventuali ruoli da formarsi dalla Camera	»	5.—
8° Per ogni certificato di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale od altre funzioni pubbliche	»	5.—

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, sarà approvato il regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il R. decreto 14 novembre 1869, n. MMCCLXXIX (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 115. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1977.
Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria di Catania in data 22 dicembre 1922;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Catania è autorizzata a percepire, a mezzo di marche speciali, per i certificati e per gli atti da essa rilasciati, un diritto in conformità della seguente tariffa:

a) per le copie di deliberazioni e di altri atti della Camera o di documenti depositati nei suoi uffici, per ogni foglio di due facciate, L. 3;

b) per ogni certificato sia in carta da bollo che in carta libera, diritto fisso, L. 2.50;

c) se la redazione eccede una facciata per ogni facciata di eccedenza, L. 1;

d) per ogni legalizzazione di firma, L. 1;

e) per la visione di un atto della Camera, compresa la ricerca, (escluso il registro delle Ditte), L. 1;

f) per certificato di esame subìto da chi aspira alla mediazione commerciale, L. 5;

g) per i certificati di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale ed altre funzioni pubbliche, L. 5;

h) per richiesta di accertamento di un uso mercantile non ancora dichiarato dalla Camera di commercio e non ancora compreso nella raccolta ufficiale, L. 5;

i) per una dichiarazione di esistenza di un uso mercantile già accertato, L. 2.50;

l) per ricognizione di firma degli agenti di cambio per titoli:

Fino a L. 1,000 . . . L. 2.50
» » 10,000 . . . » 5.—
» » 100,000 . . . » 10.—

Art. 2.

Sono esclusi dall'obbligo di pagare i diritti camerali i certificati per uso elettorale e per moderazione di tasse, e le informazioni su ditte.

Art. 3.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 116. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1978.
Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 27 ottobre 1922 della Camera di commercio e industria di Lecce;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Lecce è autorizzata a percepire per i certificati e per gli atti da essa rilasciati, un diritto in conformità della seguente tariffa:

1° Per visione di atti esistenti presso la Camera (escluso il registro delle ditte e le deliberazioni), di data non anteriore a 5 anni . . . . . L. 1.50

2° Per visione di atti come sopra, anteriori a 5 anni e ricerche d'archivio . . . . » 5.—

3° Per ogni certificato su ditte (compresa la scritturazione) . . . . » 3.—

4° Per ogni certificato di prezzi e corsi di borsa risultanti dai listini ufficiali e da quelli pubblicati a cura della Camera di commercio . . . . . » 3.—

5° Per ogni certificato di prezzi e corsi non risultanti dai listini di cui sopra e per i quali occorrono particolari accertamenti . . . . » 10.—

6° Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili già accertati dalla Camera . . . . . » 5.—

7° Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili non accertati all'atto della richiesta . . » 10.—

8° Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici, licitazioni e gare . . » 3.—

9° Per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli dei curatori, periti commerciali e mediatori . . . » 10.—

10° Per ogni certificato di origine . . . . » 1.—

11° Per il rilascio di carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio . . . . » 3.—

12° Per ogni altro certificato non altrimenti specificato, esclusi quelli che sono per legge gratuiti . . . . » 3.—

13° Per ogni vidimazione di firma . . . . » 2.—

14° Per ogni copia di atti esistenti in ufficio:
Diritto fisso . . . . » 2.50
Scritturazione per ogni facciata o frazione di facciata, esclusa la prima . . . . . . » 1.—

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 117. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1979.
Applicazione della imposta camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;
Visto il R. decreto 31 maggio 1914, n. 513, che autorizza la Camera di commercio e industria di Caserta ad imporre una tassa annua su ogni forma di attività commerciale e industriale del proprio distretto ed approva il regolamento per la riscossione della tassa medesima;
Vista la deliberazione 9 novembre 1922 della predetta Camera;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Caserta è autorizzata ad applicare la sua imposta principale coi privilegi delle pubbliche imposte e col mezzo di aliquota percentuale massima di L. 1 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto e con esenzione delle quote minime stabilite nell'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il R. decreto 31 maggio 1914, n. 513, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 118. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2283.
Assegni circolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 32 e 170 della tariffa generale di bollo, allegato *A*, al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135;
Veduto il R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922;
Veduto il R. decreto-legge 29 febbraio 1920, n. 278;
Ritenuta la opportunità di riordinare il regime degli assegni circolari;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò specialmente autorizzato, e pagabile a vista presso i recapiti comunque indicati dell'emittente.

Art. 2.

Sono requisiti essenziali dell'assegno circolare:
1° La data e il luogo di emissione;
2° La denominazione di assegno circolare nel contesto del titolo;
3° L'indicazione del prenditore;
4° L'indicazione della somma da pagare;
5° La sottoscrizione dell'istituto emittente.
La mancanza di alcuno dei requisiti predetti esclude la qualità di assegno circolare e gli effetti giuridici e fiscali che ne conseguono.

Art. 3.

L'assegno circolare non può essere rilasciato se non per somme disponibili presso l'istituto di credito emittente al al momento dell'emissione.

Art. 4.

L'istituto può delegare per il rilascio di assegni circolari muniti del suo visto un suo corrispondente di ciò specialmente incaricato, il quale in tal caso firmerà l'assegno come rappresentante l'istituto.

Art. 5.

L'assegno circolare può essere emesso e girato con la clausola « non trasferibile ». In questo caso l'assegno circolare non può essere pagato che alla persona che lo ha ricevuto con detta clausola, o a un suo rappresentante munito di mandato per iscritto, o ad una banca alla quale sia stato dal ricevente girato per l'incasso. Le girate successive si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. L'istituto che paga l'assegno circolare a persona diversa ne è responsabile.
Queste disposizioni si applicano anche ai vaglia cambiari e agli altri titoli di cui all'art. 19 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, emessi dagli istituti di emissione.

Art. 6.

L'assegno circolare attraversato sulla facciata anteriore da due sbarre parallele non può essere pagato che ad un banchiere.

Se tra le sbarre è scritto il nome di un banchiere, l'assegno non può essere pagato che al banchiere designato o ad altro banchiere cui egli l'abbia girato per l'incasso.

Lo sbarramento può essere opera dell'emittente o del prenditore o di un girante. Tanto il prenditore quanto un girante può scrivere tra le due sbarre, anche se apposte da un precedente obbligato, il nome di un banchiere.

Il possessore non può cancellare lo sbarramento, nè cancellare o cambiare il nome del banchiere designato. La cancellatura o il cambiamento si hanno per non avvenute.

L'emittente che paga l'assegno sbarrato a chi non sia banchiere o nel caso di sbarratura speciale, a persona diversa dal banchiere designato, o diversa dal suo giratario per l'incasso, ne è responsabile.

Art. 7.

Le disposizioni del Codice di commercio sulla cambiale, relative alla girata, al pagamento, al protesto, alla prescrizione, all'ammortamento e all'azione contro l'emittente o contro i giranti, nonchè quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci sono applicabili all'assegno circolare in quanto non siano derogate dal presente decreto.

Art. 8.

Il possessore decade dall'azione di regresso se non presenta l'assegno per il pagamento entro 30 giorni dall'emissione.

Se però sull'assegno è specialmente indicato un luogo di pagamento fuori d'Europa, il termine sarà di tre mesi.

Art. 9.

Potranno essere autorizzati ad emettere assegni circolari gli istituti ordinari e cooperative di credito, le casse di risparmio ed i monti di pietà, i quali abbiano regolarmente pubblicato almeno due bilanci annuali ed abbiano non meno di 10,000,000 tra capitale e riserva legale esistenti secondo l'ultimo bilancio pubblicato. Tale limite non si applica alle casse ordinarie di risparmio e ai monti di pietà, e può essere derogato, ove concorrano circostanze speciali, con provvedimento del Ministero delle finanze di concerto con quello dell'economia nazionale per gli istituti che alla data del presente decreto siano già autorizzati ad emettere assegni circolari.

Gli istituti che alla data di entrata in vigore del presente decreto già emettevano assegni circolari dovranno entro un mese dalla stessa data presentare domanda al Ministero delle finanze il quale di concerto con quello dell'economia nazionale potrà autorizzarli a continuare la emissione ai termini delle disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

Gli istituti ordinari e cooperativi di credito, le casse di risparmio e i monti di pietà che intendano iniziare la emissione di assegni circolari dovranno farne domanda al Ministero delle finanze il quale di concerto con quello dell'economia nazionale, concederà o negherà con decisione insindacabile entro 45 giorni dalla domanda la chiesta autorizzazione.

Art. 11.

A garanzia dei titoli emessi, gli istituti di cui agli articoli 9 e 10 dovranno depositare entro i primi 15 giorni di ciascun bimestre presso uno degli istituti di emissione, in buoni del tesoro o in altri titoli di Stato, nella forma e nei modi che saranno stabiliti dal Ministero delle finanze di concerto con quello dell'economia nazionale una somma pari al 40 % della circolazione media del bimestre precedente.

Per il primo bimestre il deposito dovrà essere eguale al 10 % del capitale e della riserva indicati nell'art 9 del presente decreto con un massimo di 2 milioni.

Ove gli assegni circolari emessi e non estinti da ciascun istituto superino l'ammontare del capitale e della riserva legale risultanti dall'ultimo bilancio, la eccedenza di circolazione dovrà essere coperta con deposito di titoli come dal comma del presente articolo nella proporzione del 100 per cento.

Art. 12.

Sulla circolazione degli assegni circolari è dovuta la tassa di bollo annuale del quattro per mille, senza aumento per addizionale.

Tale tassa la quale sostituisce quelle di emissione, di girata e di quietanza previste dal vigente testo unico delle leggi sul bollo, sarà pagata dagli istituti emittenti entro i primi 45 giorni di ciascun bimestre, sulla media della rispettiva circolazione accertata per il bimestre precedente.

L'accertamento sarà fatto in base alle situazioni mensili nelle quali dovrà indicarsi distintamente il saldo degli assegni circolari.

Tutti gli istituti che emettono assegni circolari, compresi gli istituti non soggetti all'obbligo di cui all'art. 177 del Codice di commercio devono compilare le proprie situazioni mensili a norma dell'articolo predetto.

Un esemplare di dette situazioni dovrà essere spedito al Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale al più tardi entro il mese successivo a quello al quale la situazione si riferisce.

Nulla è innovato per quanto riguarda i vaglia cambiari e gli altri titoli di cui all'art. 19 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, emessi dagli istituti di emissione, salvo per quanto riguarda la tassa annuale di bollo che è stabilita nella misura del due e settanta per mille senza aumento per addizionale.

Art. 13.

Indipendentemente dalle verifiche a scopi fiscali, il Ministero delle finanze ha facoltà di disporre accertamenti ed ispezioni i quali a richiesta del Ministero delle finanze potranno essere compiuti anche da funzionari del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 14.

Le trasgressioni alle prescrizioni dei precedenti articoli saranno punite con multa estensibile fino al decimo dell'ammontare dei titoli emessi in contravvenzione agli articoli medesimi e fino al decuplo della tassa sull'ammontare dei titoli non compresi nelle situazioni.

In caso di speciale gravità o di recidiva il Ministero delle fianze di concerto con quello dell'economia nazionale potrà revocare all'istituto contravventore la facoltà di emettere assegni circolari e qualunque altra specie di titoli che possono ad essi equipararsi.

Per il ritardo di pagamento delle tasse bimestrali è dovuta una sopratassa, da applicarsi dall'ufficio del registro competente, uguale al 12 % della tassa di cui è stato ritardato il pagamento. .

L'applicazione della multa prevista dal comma primo del presente articolo sarà fatta dal Ministero delle finanze di concerto con quello dell'economia nazionale con decreto prov-

visorio esecutivo, salvo ricorso da parte dell'istituto interessato, all'autorità giudiziaria ordinaria, previo pagamento della somma impostagli.

Art. 15.

Tutte le disposizioni e sanzioni oggi vigenti nella materia contemplata dal presente decreto restano in vigore in quanto non siano con esso incompatibili.

Sono abrogati gli articoli 32 e 170 della tariffa generale, allegato A, al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle nuove Provincie ed entreranno in vigore il 1° novembre 1923.

Art. 17.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 3 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 4. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2285.
Approvazione dell'atto addizionale 9 settembre 1923, che modifica parzialmente le convenzioni 20 aprile 1915 ed 8 agosto 1922, relative alla ferrovia Siliqua-Calasetta, con diramazione per Palmas-Suergiu ad Iglesias.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 aprile 1915, n. 666, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 20 aprile 1915 con la Società per le ferrovie meridionali Sarde, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Siliqua a Calasetta, con diramazione da Palmas-Suergiu ad Iglesias;
Visto il successivo Nostro decreto 29 agosto 1922, col quale venne approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato in data 8 agosto 1922 a parziale modifica della convenzione 20 aprile 1915;
Vista l'istanza in data 5 giugno 1923 con la quale la Società concessionaria ha chiesto l'aumento fino al limite massimo di L. 25,000 della sovvenzione relativa alla sede stradale ed ai fabbricati;
Visto il decreto-legge 6 febbraio 1923, n. 431;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 19 settembre 1923, fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società anonima ferrovie meridionali Sarde, a parziale modifica delle convenzioni stipulate il 20 aprile 1915 e l'8 agosto 1922 per la concessione della ferrovia Siliqua-Calasetta, con diramazione da Palmas Suergiu ad Iglesias.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 6. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2265.
Erezione in Ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare Felice Casorati, di Pavia.

N. 2265. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della R. scuola complementare Felice Casorati, di Pavia, ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guadasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1923.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923.
Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Alessandria di provvedere all'acquisto di un'area per la costruzione della sede camerale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il R. decreto 26 giugno 1874 per l'esecuzione della suddetta legge;
Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;
Vista la deliberazione del 3 novembre 1922 della Camera di commercio e industria di Alessandria, riguardante l'acquisto di un'area composta da vecchie case in parte demolite per provvedere alla costruzione della propria sede camerale;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Visto il R. decreto 19 aprile 1923;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo unico del R. decreto 19 aprile 1923 è annullato e sostituito dal seguente:
« La Camera di commercio e industria di Alessandria è autorizzata ad acquistare dalla Banca italiana di sconto in liquidazione parte dell'immobile posto in Alessandria fra le vie Piacenza, n. 9 e Felice Cavallotti, n. 11, segnato al catasto coi numeri 1179-*b*, 2157-*b*, 1180, per il complessivo ammontare di L. 250,000 ai patti e condizioni fra le parti convenuti.

Al finanziamento per l'acquisto dell'immobile suddetto la Camera provvederà per una parte con l'avanzo di gestione e per l'altra alienando le sue attività patrimoniali.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923.
Scioglimento del Consiglio della Camera di commercio di Girgenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio e industria;

Vista la lettera 10 agosto 1923, n. 971, colla quale il Prefetto di Girgenti denuncia irregolarità accertata nella amministrazione della Camera di commercio e industria di Girgenti, in seguito ad inchiesta all'uopo disposta e prospetta la necessità della revisione straordinaria delle liste elettorali della Camera stessa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio della Camera di commercio e industria di Girgenti è sciolto e l'amministrazione provvisoria dell'Ente è affidata al signor comm. rag. Leopoldo Sandri.

Art. 2.

Il Tribunale civile e penale di Girgenti è incaricato di eseguire la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali dei Comuni del distretto della Camera di Girgenti, inscrivendo anche d'ufficio nelle liste medesime le persone che, alla data del presente decreto, sieno fornite dei requisiti prescritti per l'elettorato commerciale dalla legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 3.

La durata dei poteri conferiti al Commissario governativo dall'articolo 1 è stabilita fino al compimento della revisione di cui al precedente articolo.

Con Nostro successivo decreto saranno stabiliti il giorno delle elezioni e quello dell'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923.
Inscrizione di strade comunali nelle provinciali di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 8 agosto 1921 con cui il Consiglio provinciale di Chieti stabiliva d'inserire nell'elenco delle strade provinciali le 54 strade comunali seguenti:

1° di Chieti, detta di circonvallazione, da Porta Sant'Andrea sulla provinciale traversa verso Popoli per piazza d'armi, Tre Porte, Porta S. Maria, Porta Pescara, Piazza Garibaldi alla Pietra Grossa, sulla provinciale traversa verso Pescara, con diramazione dalle case popolari, lungo la piazza Garibaldi a Porta S. Anna sulla stessa strada provinviale Traversa verso Pescara, km. 3,770;

2° di Chieti, detta Ponte S. Michele, da Porta S. Anna in Chieti sulla provinciale traversa verso Pescara, al Ponte San Michele sulla strada provinciale Marrucina 1° chilometro 0,200;

3° di Chieti, detta della Madonna delle Piane, dalla provinciale traversa verso Pescara, presso il Tricalle, alla nazionale n. 41, km. 2,818;

4° di Torrevecchia Teatina, detta traversa di Torrevecchia Teatina, dalla provinciale Tricalle Francavilla all'abitato di Torrevecchia km. 1,800;

5° di Chieti a San Giovanni Teatino, detta traversa di San Giovanni Teatino, dalla provinciale Tricalle Francavilla, presso il Crocifisso per San Giovanni Teatino alla provinciale Pescara Popoli presso la Chiesa di San Rocco km. 9,200;

6° di Casalelncontrada detta traversa di Casalelncontrada, dalla provinciale n. 44 all'abitato di Casalelncontrada, km. 0,211;

7° di Villamagna detta traversa di Villamagna, dalla provinciale Valdiforo all'abitato di Villamagna, km. 3,520;

8° di Francavilla a Mare, dette traverse di Francavilla a Mare: *a*) dalla provinciale Adriatica I, presso Santa Liberata, a Porta Ripa in abitato di Francavilla a Mare; *b*) dalla stessa Adriatica I presso il passaggio a livello Sirena a Porta Nuova in Francavilla km. 1,530;

9° di Pescara, detta Traversa di San Silvestro, dalla strada provinciale Adriatica I per San Silvestro, alla provinciale Tricalle Francavilla, km. 5,095;

10° di Tollo detta strada per la stazione di Tollo, dalla provinciale Chieti Tollo, presso l'abitato di Tollo, alla provinciale Adriatica I presso la stazione di Tollo km. 7,398;

11° di Giuliano Teatino detta traversa di Giuliano Teatino, dalla provinciale Chieti-Tollo all'abitato di Giuliano, km. 10,063;

12° di Poggio Fiorito detta traversa di Poggio Fiorito, dalla provinciale Orsogna Ortona a Poggio Fiorito, chilometri 0,400;

13° di Bucchianico, detta traversa di Bucchianico, dalla provinciale Marrucina I all'abitato di Bucchianico e da questo alla stessa provinciale Marrucina I, km. 2,210;

14° di Vacri, detta traversa di Vacri, dalla provinciale Val di Foro II all'abitato di Vacri, km. 1,458;

15° di Guardiagrele, detta circonvallazione di Guardiagrele, da Porta San Giovanni in Guardiagrele, sulla proviciale Marrucina I, al cancello rosso sulla provinciale Guardiagrele Comino, km. 0,811;

16° di Ari e Filetto, detta consortile Ari-Filetto dalla sponda destra del fiume Foro per Ari e Filetto, alla provinciale Orsogna Ortona, km. 17,081;

17° di San Martino sulla Marrucina, detta Traversa di San Martino, dalla provinciale Marrucina I all'abitato di San Martino, km. 1,110;

18° di Rapino, detta Traversa di Rapino, dalla provinciale Val di Foro I all'abitato di Rapino, km. 0,900;

19° di Pretoro detta traversa di Pretoro, dalla provinciale n. 44 all'abitato di Pretoro, km. 0,607;

20° di Pennapiedimonte, detta traversa di Pennapiedimonte, dalla provinciale Val di Foro II all'abitato di Pennapiedimonte, km. 0,302;

21° di Manoppello, detta strada di accesso alla stazione di Manoppello, dalla Pescara Popoli alla stazione di Manoppello, km. 0,270;

22° di Turrivalignani, detta traversa di Turrivalignani, dalla provinciale n. 99 a Turrivalignani, km. 2,395;

23° di Lettomanoppello, detta traversa di Lettomanoppello, dalla provinciale n. 99 a Lettomanoppello, km. 1,202;

24° di San Valentino, detta strada di Alanno, dalla Pescara Popoli presso Scafa, alla sponda destra del fiume Pescara, km. 0,240;

25° di Bolognano e Musellaro, detta consortile Bolognano-Musellaro-Salle, dalla Pescara Popoli a Bolognano, chilometri 2,348;

26° di Mozzagrogna, detta traversa di Mozzagrogna, dalla provinciale Fossacesia Lanciano a Mozzagrogna, km. 0,600;

27° di Santa Maria Imbaro, detta traversa di Santa Maria Imbaro, dalla provinciale Fossacesia Lanciano a Santa Maria Imbaro, km. 0,300;

28° di Rocca S. Giovanni, detta traversa di Rocca San Giovanni, dalla provinciale Fossacesia Lanciano alla provinciale III, km. 4,740;

29° di Treglio, detta traversa di Treglio, dalla provinciale S. Vito Lanciano a Treglio, km. 2,166;

30° di San Vito Chietino e Frisa, detta consortile Sant'Apollinare-Guastameroli, dall'abitato di S. Apollinare alla provinciale Frisa Lanciano, km. 2,514;

31° di Casoli, detta strada della stazione di Casoli, dalla nazionale n. 46 alla stazione di Casoli;

32° di Altino, detta consortile Altino-Rocca-Scalegna-Torricella Peligna, tratto dalla nazionale n. 46 ad Altino, km. 4,100;

33° di Montenerodomo, detta traversa di Montenerodomo, dalla provinciale Peligna a Montenerodomo, km. 2,725;

34° di Fallascoso, detta traversa di Fallascoso dalla provinciale Peligna a Fallascoso, km. 1,200;

35° di Villa S. Maria, detta traversa di Villa S. Maria, dalla provinciale Villa Pennadomo all'abitato di Villa Santa Maria, km. 0,400;

36° di Villa Santa Maria, detta stradella della stazione di villa, dalla provinciale Sangritana II alla stazione di Villa S. Maria, km. 0,080;

37° di Fallo, detta traversa di Fallo, dalla provinciale Sangritana II all'abitato di Fallo, km. 1,700;

38° di Colledimacine, detta traversa di Colledimacine, dalla provinciale Peligna a Colledimacine, km. 2,051;

39° di Palena, detta strada della stazione di Palena, dalla nazionale n. 46 alla stazione di Palena, km. 0,200;

40° di Vasto, detta Traversa di Vasto, dalla nazionale n. 47 per la Madonna delle Grazie all'Adriatica V, con diramazione per Forca Nuova e per la Sottoprefettura, chilometri 0,880;

41° di Vasto, detta Litoranea, dalla nazionale n. 47 alla nazionale n. 48, lungo il litorale Adriatico. Tratto costituito dalla nazionale n. 47 al tratturo sulla sponda destra del Fosso Buonanotte, km. 4,302;

42° di Monteodorisio, detta traversa di Monteodorisio, dalla provinciale Marrucina III all'abitato di Monteodorisio, km. 0,920;

43° di Pollutri, detta traversa di Pollutri, dal Cavalluccio di Casalbordino, sulla provinciale n. 42 per Pollutri, alla stessa provinciale n. 42 presso le coste dell'Osento, km. 9,765;

44° di Villalfonsina, detta traversa di Villalfonsina, dalla provinciale n. 42 all'abitato di Villalfonsina, km. 1;

45° di Scerni, detta traversa di Scerni, dalla provinciale n. 42 a Scerni, km. 1,600;

46° di Paglieta, detta traversa di Paglieta, dalla provinciale Sangritana I, presso il ponte ex diruto a Paglieta, chilometri 4,811;

47° di Carpineto Sinello, detta traversa di Carpineto, dalla provinciale n. 42 a Carpineto, km. 0,300;

48° di Liscia, detta traversa di Liscia, dalla nazionale n. 47 a Liscia, km. 4,200;

49° di Furci, detta traversa di Furci, dalla nazionale n. 47 a Furci, km. 0,500;

50° di Fresagrandinaria, detta traversa di Fresagrandinaria, dalla provinciale n. 48 a Fresagrandinaria, km. 1,680;

51° di Palmoli, detta traversa di Palmoli, dalla provinciale n. 101 a Palmoli, km. 2,340;

52° di Carunchio, detta traversa di Carunchio, dalla provinciale n. 101 a Carunchio, km. 1,300;

53° di Montazzoli, detta traversa di Montazzoli, dalla provinciale Perano Castiglione a Montazzoli, km. 1,900;

54° di Castiglione M. Marino, detta traversa di Castiglione, dalla nazionale n. 47 all'abitato di Castiglione, chilometri 0,200;

Ritenuto che procedutosi alla pubblicazione in tutti i Comuni della Provincia di detta deliberazione non vennero prodotti reclami;

Ritenuto che le suddette strade facendo capo direttamente o mediante le provinciali e nazionali alle quali sono collegate a ferrovie, a strade nazionali e a capoluoghi di circondario ed avendo tutte grande importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia, rivestono i caratteri richiesti dall'art. 13, lett. *d*) della vigente legge sui lavori pubblici per la provincializzazione di esse;

Ritenuto, infine, che per le prime due strade dell'elenco (n. 1 e 2) occorre procedere, prima di dichiararle provinciali, alla declassificazione dei tratti delle 3 provinciali che vi fan capo, i quali eventualmente oltrepassino la circonvallazione stessa;

Che però in pendenza della nuova istruttoria per tali due strade, è opportuno procedere alla provincializzazione delle rimanenti 52;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, all. *F*);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritte nell'elenco delle strade provinciali di Chieti le strade comunali elencate ai numeri da 3 a 54 del predetto elenco.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 % vecchio	1197217 solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Millanta Ilia, Etra, Nino e Idea di Alberto, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto Alberto Millanta e di lui moglie Sarina Semoli fu Ferdinando, dom. a Pisa . . . . Per l'usufrutto: Millanta Alberto fu Nicola, dom. a Pisa.	L.	100 —
3.50 %	595543	Carboni Raffaele fu Giuseppe, domiciliato a Conselve (Padova). Vincolata	»	35 —
Id.	533280	Libonati Antonio fu Francesco, dom. a Rotonda (Potenza) .	»	17.50
3.50 %	356649	Garzia Amalia di Lorenzo, nubile, dom. a Manfredonia (Foggia) Vincolata	»	490 —
Consolidato 5 %	33173	Grattapaglia Olimpia fu Enrico, nubile, dom. a Torino .	»	35 —
Id.	40608	Intestata come la precedente	»	15 —
3.50 %	771064 certificato di proprietà e d'usufrutto	Per la proprietà: Pallotta Elvira fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Cappuccio Filomena, vedova Pallotta, dom. a Capua (Caserta). . . . . . Per l'usufrutto: Cappuccio Filomena fu Benedetto, ved. di Pallotta Paolo, dom. in Capua.	»	77 —
Consolidato 5 %	106688	Lanza di Trabia Maria fu Giuseppe, moglie di Carlo Giustiniani Bandini, dom. a Roma. Vincolata	»	30,955 —
3.50 %	709597	Lanza di Trabia Maria fu Giuseppe, moglie legalmente separata di beni di Giustiniani-Bandini Carlo, dom. a Roma. Vincolata	»	189 —
Consolidato 5 %	136708	Calderaro Amedeo fu Pietro, minore sotto la tutela di Giberti Giuseppe fu Andrea, dom. a Padova	»	1,625 —
Id.	217346	Beneficio Parrocchiale di S. Paolo di Campo Marzo in Verona	»	20 —
Id.	217347	Fabbricieria della chiesa parrocchiale di S. Paolo di Campo Marzo in Verona	»	30 —
3.50 %	244499 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: De Chiara Alfonso di Domenico . . . Per la proprietà: De Martino Concetta fu Raffaele, nubile, domiciliata a Napoli.	»	70 —
Id.	244500	Per l'usufrutto: intestata come all'usufrutto precedente . . Per la proprietà: Rossi Colomba fu Francesco, ved. di De Rosa Andrea, dom. a Napoli	»	87.50
Consolidato 5 %	235728	Beneficio parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes in Campi, frazione del comune di Cornigliano Ligure (Genova) .	»	1,060 —
Id.	144357	Cojana Elisa fu Salvatore, ved. di Leone Gennaro, domiciliata in Roma	»	3,470 —
Id.	136077	Fabbro Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Zanollo Rosalia fu Luigi, ved. Fabbro, domiciliata in Villa Bartolomea (Verona)	»	35 —
3.50 %	729333	Bonomi Eufrasio fu Matteo, dom. a Lugo (Ravenna) . .	»	24.50
Id.	178107	Fabbricieria della chiesa parrocchiale di S. Pietro di Barbozza (Treviso) Vincolata	»	14 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	198991	Intestata come la precedente (libera) . . . . . . L.	483 —
Id.	229419	Intestata come la precedente . . . . . . »	21 —
Id.	251391	Intestata come la precedente . . . . . . »	3.50
Id.	275551	Intestata come la precedente . . . . . . »	66.50
Id.	386875	Fabbricieria parrocchiale della chiesa di S. Pietro in S. Pietro in Barbozza (Treviso) . . . . »	77 —
Id.	450274	Fabbricieria parrocchiale di S. Pietro di Barbozza (Treviso) . »	14 —
Id.	469384	Fabbricieria di S. Pietro di Barbozza (Treviso) . . . »	3.50
Id.	105777	Chiesa del Crocifisso detto il Ritrovato, in Messina, rappresentato dal Governatore pro-tempore. . . . . . »	17.50
Consolidato 5 %	149398	Tumbarello Antonina di Ignazio, moglie di Maggio Antonio, dom. in Marsala (Trapani) . . . . »	590 —
3.50 %	9288	Fabbricieria della chiesa parrocchiale di S. Vincenzo in Stellanello (Genova) . . . . »	9 —
Id.	96153	Intestata come la precedente . . . . . . »	3.50
Id.	73715	Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo in Stellanello (Genova) . »	3.50
Id.	73716	Intestata come la precedente . . . . . . »	21 —
Id.	83701	Intestata come la precedente . . . . . . »	3.50
Id.	222032	Alternino Evasio di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Asti (Alessandria) . . . . . . »	285 —
3.50 %	749532	Germena Marianna fu Antonio, moglie di Magnocavallo Giacinto, dom. in Avigliana (Torino) . . . . . »	35 —
Id.	733021	Mantovani Mafalda di Tarsillo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Latisana (Udine) . . . . . . »	21 —
Consolidato 5 %	191634	Di Giovine Benedetta fu Agostino, moglie di Galli Vincenzo di Giovanni, dom. a Lucera (Foggia) . . . . . »	270 —
Id.	152271 solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Arrigoni Giulia fu Pietro, moglie di Sara Romeo, dom a Casirate d'Adda (Bergamo) . . . » Per la proprietà: Sara Pietro, Alfonso ed altri.	525 —
Id.	18104 Polizza combattenti	Grottoli Saverio fu Antonio, dom. a Montelasi (Lecce) . »	20 —
3.50 %	733022	Mantovani Gino di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Latisana (Udine) . . . . »	21 —

Roma, 31 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.